

Sentenza n. 376/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 144/2013

N. R.G. 144/2013

Repert. n. 970/2014 del 06/03/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 144/2013

tra

AMMUNICIPAZIONE DI G... [redacted]

PARTE ATTRICE

e

COMUNE DI [redacted]

PARTE CONVENUTA

Oggi **6 marzo 2014** ad ore 915 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted] sostituzione dell'avv. [redacted] posita nota spese.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da foglio che allega.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 376/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 144/2013

Repert. n. 970/2014 del 06/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2013 promossa da:

A [REDACTED] GU [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Vetto assumendo di essere caduta su un marciapiede di pertinenza comunale a causa del ghiaccio ivi presente dopo precipitazioni nevose e non ben visibile.

Il Comune convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

Parte attrice non ha specificamente qualificato la propria domanda non avendo in effetti richiamato, nella narrazione dell'atto di citazione, alcuna norma codicistica (né lo ha fatto nei successivi atti difensivi depositati nei termini per la precisazione delle domande).

Nell'esercizio del potere demandato al Giudice di Merito di qualificare esattamente la domanda occorre quindi verificare di quale fattispecie le deduzioni attoree delineino gli elementi costitutivi.

Ritiene il Tribunale che l'attrice abbia esclusivamente dedotto la responsabilità dell'Ente convenuto *ex lege aquilia* ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto:



- ha allegato l'esistenza di un comportamento omissivo del Comune, assumendo che quest'ultimo avrebbe "omesso di provvedere alla necessaria spalatura e salatura dei percorsi pedonali nel centro urbano" (v. pag. 1 Citazione);
- anche nelle deduzioni a verbale della prima udienza (6-6-2013), pur a fronte della specifica eccezione e argomentazione difensiva della parte convenuta (la quale appunto ha rimarcato come apparisse esperita solo l'azione ex art. 2043 c.c.), ha ribadito come la responsabilità del Comune scaturisse dalla violazione dei <<doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e diligente gestione>>;
- nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha esclusivamente e pedissequamente riprodotto il *petitum* senza svolgere precisazioni in ordine alla *causa petendi*.

Non ha invece dedotto alcun elemento tipico della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., avendo ricondotto causalmente (anche nelle precisazioni sopra ricordate) la causa del sinistro ad una condotta del Comune colposa e omissiva e non alla dinamicità della cosa in custodia in sé considerata o per effetto della esistenza del ghiaccio.

La deduzione di un pericolo occulto e cioè degli estremi della (cosiddetta) "insidia stradale", d'altro canto, è dato ermeneuticamente bifido, essendo compatibile: sia con la deduzione della responsabilità aquiliana comune, che con la fattispecie speciale di cui all'art. 2051 c.c. (anzi a ben ricordare, la casistica originaria di emersione della fattispecie giurisprudenziale della "insidia" o del "trabocchetto" si è sviluppata proprio nell'alveo normativo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. visto che, fino al più recente *revirement*, la Suprema Corte riteneva inconfigurabile nei confronti degli enti pubblici la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.).

Ciò posto, l'attrice era onerata di dimostrare non solo l'esistenza dell'evento pregiudizievole, ma altresì la sussistenza di nesso causale tra tale evento e la allegata omissione del Comune convenuto, nonché la colpa di quest'ultimo.

I testi escussi hanno consentito in primo luogo di acclarare che la signora è caduta esattamente nel punto contrassegnato da una x sulla fotografia attorea (v. docc. 1 att.) ossia in un tratto di marciapiede sottoposto alla vigilanza e alla cura e manutenzione del Comune di [redacted].

Nondimeno a prescindere dalla prova della causalità, non risulta raggiunta la prova della negligenza della parte convenuta ossia della colpa del Comune.

Il teste Z. [redacted] (tecnico del Comune) ha infatti affermato che <<sicuramente in quei giorni abbiamo provveduto alla spalatura; all'epoca questa attività erano di competenza dell'ufficio cui io appartenevo; nei giorni precedenti c'era stata neve quindi sicuramente abbiamo provveduto alle opere di pulizia delle strade>>.

Dunque secondo tale teste il Comune avrebbe specificamente ottemperato ai propri obblighi di precauzione.

Anche i testi attorei non sono peraltro stati in grado di escludere che il Comune di [redacted] avesse provveduto preventivo spargimento del sale, ed alla pulizia successiva dei marciapiedi:

- il teste [redacted] (marito della attrice) ha esclusivamente ricordato che << nei giorni successivi all'incidente h[a] constatato personalmente che sul marciapiede, i segni della salatura>>, senza escludere però che essa fosse stata anche effettuata anteriormente all'incidente;



- Report n. 970/2014 del 06/03/2014
- [redacted] (cognato della attrice) ha espressamente affermato di non sapere « se e quando avvenne la salatura>>, precisando tuttavia di aver constatato che « nei giorni successivi avvenne lo spargimento del sale>>; non si può però escludere che lo spargimento del sale su quel marciapiede fosse stato svolto anche il giorno stesso della caduta o quello precedente;
 - il teste [redacted] non ha assistito personalmente ai fatti, né era presente in loco, nei giorni contigui al verificarsi del sinistro; quindi ha potuto solamente riferire in ordine alla prassi generale del Comune che, a suo dire, non effettuava sempre la salatura delle strade, sicché egli stesso, a volte anche insieme al marito della attrice avrebbe svolto interpellanze al Comune (valendosi anche del precedente ruolo e qualifica di consigliere comunale di minoranza ricoperto), sul punto; ha in specie dichiarato che « avevamo insistito con il Comune perché provvedesse alla pulitura e allo spargimento di sale sulle strade i marciapiedi, cosa che a volte non avveniva>>; non ha potuto specificare alcunché in ordine al fatto che, nel giorno antecedente alla caduta o il giorno stesso, fosse avvenuta la salatura.

In altri termini, non è dimostrato che il Comune non abbia diligentemente adempiuto alle attività di manutenzione e prevenzione dei rischi sul marciapiede in questione: anzi, alcune circostanze specifiche riferite dai testi indotti dall'attrice, potrebbero essere oltremodo compatibili proprio con l'effettuazione di una preventiva salatura. Infatti, in ordine alla configurazione del ghiaccio nel giorno in cui il sinistro è avvenuto sul tratto di marciapiede di interesse hanno affermato che «c'erano delle zone di ghiaccio che si vedevano chiaramente, e altri che si vedevano meno, perché il ghiaccio era più spesso dal lato della strada dove c'era anche cumulo di neve, come se la neve si stesse sciogliendo e più sottile nell'area di calpestamento centrale del marciapiede» (v. teste [redacted]), ovvero sia che il « ghiaccio era presente a macchie e di spessore diverso anche sul marciapiede, su tutto il marciapiede, cioè in modo diffuso sulla superficie in alcuni tratti era più visibile e in altri meno>>; orbene, per comune esperienza, effettivamente, una tale condizione di scioglimento a tratti del ghiaccio è proprio tipica conseguenza dell'effetto del sale sparso a terra per impedire proprio la formazione delle lastre compatte.

Non è quindi dimostrata sicuramente la esistenza di una colpevole omissione nelle attività incombenenti al Comune nella propria qualità di ente gestore del tratto stradale dove è avvenuta la caduta e del marciapiede ad esso pertinenziale.

In effetti inoltre l'unica evidenza testimoniale in ordine al fatto storico della caduta ed al punto in cui è avvenuta è riferita da testi de relato *ex parte actoris*, non supportati da particolari riscontri.

La domanda deve essere quindi respinta le spese seguendo la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta ogni domanda attorea qualificata come in motivazione.
2. Dichiara tenuta e condanna la attrice a rifondere al convenuto Comune di [redacted], le spese di lite che si liquidano in € 2.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 376/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 144/2013

Reggio Emilia, 6 marzo 2014

Repert. n. 970/2014 del 06/03/2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

